

Avv. Angelo Latino – Avv. Vincenzo Di Trani

Via F. Frisi n. 1, Monza

Tel.039.3900113 Fax 039.2316318

Via Tiraboschi n. 8, Milano

latinocesana@yahoo.it

TRIBUNALE CIVILE DI COMO

Sezione per le controversie di Lavoro

Ricorso ex art. 669 bis c.p.c. con richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 669 sexies, 2 comma, c.p.c. e/o ex art. 700 c.p.c.

Promosso da

- 1) TALIA Natalina**, nata a Melito di Porto Salvo il 27.06.1966, cod. fisc. TLANLN66H67F112Y, residente in Africo (RC) via Trieste 1/D,
- 2) BIANCO Maria Carmela**, nata a Malvito (CS) il 17.03.1962 cod. fisc. BNCMCR62C57E872B, residente in Lurago d'Erba via Selve 7,
- 3) MARRAZZO Eugenia**, nata a Belvedere di Spinello (CZ) il 10.06.1961, cod. fisc. MRRGNE61H56A772Z residente in Olgiate Comasco via G. Marconi 42,
- 4) CARUCCI Maria Grazia**, nata a Erba (CO) il 24.11.1969, cod. fisc. CRCMGR69S64D416U) residente in Ponte Lambro viale Premuda 5,
- 5) FASSI Cristina**, nata a Milano il 04.07.1954, cod. fisc. FSSCST54L44F205D, residente in Albavilla via Panoramica 32

elettivamente domiciliati in Milano via Tiraboschi n.8 presso lo studio dell'Avv. Angelo Latino (c.f. LTNNLM67S15D286V) e dell'Avv. Vincenzo Di Trani (c.f. DTRVCN72L11F205Q) che li rappresentano e difendono, in via congiunta e/o



disgiunta, in virtù di mandato a margine del presente atto, con richiesta di ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 039.2316318 e su PEC: angelomarco.latino@monza.pecavvocati.it; vincenzo.ditrani@milano.pecavvocati.it

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

(c.f. 80255230585,) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima in Milano via Freguglia 1 (PEC: milano@mailcert.avvocaturastato.it)

Oggetto: Riconoscimento dei servizi *ante* 2004 ed inserimento del relativo punteggio nella graduatoria ad esaurimento.

PREMESSA E RAGIONI DI URGENZA

L'oggetto del ricorso è per certi aspetti banale e sorge a causa di un mero "disguido" burocratico: la procedura informatica di inserimento nella graduatoria ad esaurimento per la provincia di Como (la graduatoria il cui scorrimento consente l'assunzione a tempo indeterminato o la supplenza annuale dei docenti) non riconosce i servizi svolti prima del 2004 e quindi non attribuisce ai ricorrenti il punteggio che il bando di formazione della graduatoria attribuisce ai servizi medesimi. Dunque, come si diceva, un mero disguido: pacifici sono i servizi svolti *ante* 2004, pacifico è il punteggio che a questi servizi va associato (e cioè il punteggio acquisito presso le graduatorie di istituto che hanno le medesime tabelle di valutazione) e pacifica è la



penalizzazione delle ricorrenti in graduatoria in mancanza del punteggio che viene negato.

Tanto banale è il meccanismo che dà origine alla causa, quanto è rilevante il danno che sta determinando alle ricorrenti: come da disposizione del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale **entro il 10 settembre 2016**, gli uffici territoriali di competenza, tra cui quello di Como, dovranno procedere alle assunzioni a tempo indeterminato proprio per lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, attraverso le medesime graduatorie, vengono assegnate le supplenze annuali che, in ragione del calendario scolastico della Lombardia, sono definite in questi giorni.

Per tali ragioni, nelle conclusioni verrà formulata richiesta al Giudice di provvedere con decreto *inaudita altera parte ex art. 669 sexies*, 2 comma, c.p.c. fermo restando la richiesta più generale di provvedere con urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

Allegazioni in fatto

(Capitoli di prova)

1. Nell'ordinamento scolastico, in virtù della legge 124/1999 e del D.M. 13 giugno 2007 (all.1,2), attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, si procede all'assunzione a tempo indeterminato (per il 50% dei posti disponibili, per il resto si assume per concorso e legge "buona scuola") e, sempre attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, si procede al conferimento delle supplenze con nomina annuale per la copertura di posti vacanti; mentre, attraverso lo scorrimento delle cosiddette graduatorie di istituto, si procede al conferimento delle supplenze brevi, cioè per scoperture temporanee (si allegano i bandi per l'aggiornamento nel triennio 2014/2017 delle



- graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto, all.3,4);
2. Le ricorrenti hanno ottenuto con provvedimenti giudiziali di codesto Tribunale (all.5,6,7) l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (d'ora in poi GAE) docenti scuola primaria/infanzia (si producono gli stralci attestanti la presenza nelle GAE delle ricorrenti, all.8);
 3. Senonché tale inserimento è stato effettuato erroneamente escludendo cioè il punteggio che le ricorrenti hanno acquisito in ragione dei servizi svolti anteriormente al 2004 e ciò semplicemente per una disfunzione della procedura informatica che non riesce ad essere corretta nonostante gli addetti ne siano consapevoli;
 4. Pertanto, le ricorrenti, invece di essere inserite con il punteggio relativo anche ai servizi svolti prima del 2004 e quindi con punteggio rispettivamente di 160 punti Talia (all.9,10,11), 179 punti Bianco (all.12,13), 148 punti Marrazzo (all.14,15), 213 punti Carucci (all.16), 344 punti Fassi (all.17), si sono viste attribuire un punteggio molto più basso di quello dovuto e precisamente il punteggio di 90 a Talia, di 11 a Bianco, di 108 a Marrazzo, di 126 a Carucci, di 96 a Fassi (cfr.all.8);
 5. L'errore risulta evidente proprio dal confronto tra, da un lato, i documenti allegati sub nn. 9,10,12,14,16,17 dai quali si rileva il punteggio delle ricorrenti nelle graduatorie di istituto comprendenti tutti i titoli di servizio e anche quelli svolti ante 2004, e, dall'altro, il documento all. 8 in cui il punteggio è invece riferibile esclusivamente ai servizi svolti dal 2004 in avanti: si precisa, a tal fine, che le tabelle di valutazione ai fini del punteggio delle graduatorie ad esaurimento (all.18,19) e



le tabelle di valutazione ai fini del punteggio delle graduatorie di istituto (all.20,21) sono del tutto identiche, quindi è evidente che il punteggio inferiore attribuito nelle graduatorie ad esaurimento è errato, e l'errore sta nel non aver considerato i servizi *ante* 2004;

6. Come si può evincere dalle prime due pagine della graduatoria definitiva scuola primaria (all.22), con il punteggio corretto sopra indicato, di 160 punti Talia, 179 punti Bianco, 148 punti Marrazzo, 213 punti Carucci, 344 punti Fassi (cfr.all.9,10,12,14,16,17), la ricorrente Fassi andrebbe a posizionarsi al primo posto della graduatoria, la ricorrente Carucci al terzo, la ricorrente Bianco al quinto posto, la ricorrente Talia al sesto e la ricorrente Marrazzo al nono posto pari merito;
7. Inutili sono stati i reclami scritti e verbali delle ricorrenti dai quali è emersa anche per il tramite del segretaria provinciale della Uil Scuola Gerardo Salvo, la citata anomalia *ante* 2004; ma, nonostante l'evidenza della disfunzione, l'Amministrazione ha reso e ritenuto necessario l'intervento giudiziale qui promosso;
8. Con comunicazione del 06.09.2016 (all.23) l'Ufficio Scolastico Regionale ha reso noto che gli uffici territoriali di competenza, tra cui quello di Como, dovranno **nei giorni 8, 9 e 10 settembre** 2016 far scorrere le graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato e le ricorrenti che, come detto, con il punteggio corretto si collocherebbero nei primi nove posti, necessitano dell'intervento giudiziale per non vedersi pregiudicata l'assunzione in ruolo;

MOTIVI DEL RICORSO



1. La correzione di una disfunzione informatica: il diritto ad essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento sulla base dei servizi svolti.

E' pacifico che le ricorrenti abbiano attuale diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento (come da provvedimenti giudiziali allegati, all. 5-7) ed è altrettanto pacifico che nelle graduatorie ad esaurimento – così come nelle graduatorie di istituto (le rispettive tabelle di valutazione sono infatti identiche: cfr.all.18 e 19 con allegati 20 e 21) - debbano essere valutati e conteggiati i punteggi relativi a tutti i servizi svolti.

Ora, mentre nelle graduatorie di istituto le ricorrenti erano e sono inserite con il punteggio corretto e con la valutazione di tutti i servizi svolti (all. 9,10,12,14,16,17), nelle graduatorie ad esaurimento le ricorrenti sono state e sono ancora inserite con un punteggio più basso (all.8), solo perché, per un errore/disfunzione della procedura informatica, non vengono valutati i servizi effettuati prima dell'anno 2004. Per l'esatta indicazione dei conteggi si vedano i punti 4 e 6 del fatto.

Sotto il profilo giuridico, l'amministrazione non può che ottemperare ai precetti del bando (all.3) che risultano invece violati. Il diritto qui reclamato è riconducibile ai vincoli cui è tenuta l'amministrazione nel momento in cui si impegna ad attribuire una posizione giuridica in virtù di norme contrattuali predeterminate, infatti: *"..sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede..."* (Cassazione Sezione Lavoro, 30 dicembre 2010, sentenza n. 26493).

Più semplicemente, si tratta in realtà di intervenire su una disfunzione che l'amministrazione non ha inteso o non ha potuto correggere.



2. *Sul fumus boni iuris.*

La causa è come detto di natura documentale in quanto il punteggio corretto della graduatoria ad esaurimento per ciascuna ricorrente si può agevolmente ricavare dal punteggio acquisito nella graduatoria di istituto: 160 punti Talia (all.9,10,11), 179 punti Bianco (all.12,13), 148 punti Marrazzo (all.14,15), 213 punti Carucci (all.16), 344 punti Fassi (all.17). Infatti, le tabelle di valutazione dei titoli per l'attribuzione dei punteggi e del servizio delle rispettive graduatorie sono identiche (all.18/19 e all.20/21). La diversità del punteggio si spiega solo con l'informazione acquisita presso gli Uffici secondo la quale nella graduatoria ad esaurimento non sono stati inseriti i titoli corrispondenti ai servizi effettuali prima del 2004.

3. *Sul periculum in mora*

Con il corretto punteggio, come evidenziato in fatto, le ricorrenti si posizionerebbero: la ricorrente Fassi al primo posto della graduatoria, la ricorrente Carucci al terzo, la ricorrente Bianco al quinto posto, la ricorrente Talia al sesto e la ricorrente Marrazzo al nono posto pari merito, e cioè tutte nelle prime posizioni oggetto di scorrimento nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2016 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato come da disposizione del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (all.23).

È evidente invece che la copertura dei posti con altri concorrenti in graduatoria pregiudicherebbe l'immissione in ruolo delle ricorrenti le quali dovrebbero poi reclamare un posto già coperto.

Dal momento che l'evento pregiudizievole della copertura dei posti spettanti alle ricorrenti potrebbe verificarsi anche nelle more dell'udienza, si chiede al Giudice di provvedere ai sensi dell'art. 669 sexies, 2 comma, c.p.c. fissando successivamente l'udienza di



comparizione per confermare il decreto di cui alla citata norma. E, in ogni caso, si chiede il provvedimento ritenuto opportuno ex art. 700 c.p.c. come da conclusioni che seguono.

Tanto premesso, le ricorrenti, come sopra difese e rappresentate

Ricorrono

alla S.V. Ill.ma, competente ai sensi dell'art.669-*ter* c.p.c., affinché voglia

in via principale

provvedere inaudita altera parte e/o ai sensi dell'art. 669 sexies, 2 comma, c.p.c. - fissando successivamente l'udienza di comparizione delle parti – ed accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis rejectis*, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, così giudicare:

in via d'urgenza:

- a) accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti di vedersi riconosciuto nelle graduatorie ad esaurimento in atti il punteggio corrispondente a tutti i servizi effettuati, anche a quelli svolti prima dell'anno 2004, e precisamente il punteggio già individuato e determinato nelle graduatorie di istituto anch'esse in atti; e per l'effetto,
- b) ordinare e disporre che l'Amministrazione convenuta provveda immediatamente ad inserire le ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento sulla base del riconoscimento di cui al punto a), come da narrazione e motivi del ricorso;



Nel merito:

- c) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di vedersi riconosciuto nelle graduatorie ad esaurimento in atti il punteggio corrispondente a tutti i servizi effettuati, anche a quelli svolti prima dell'anno 2004, e precisamente il punteggio già individuato e determinato nelle graduatorie di istituto anch'esse in atti; e per l'effetto,
- d) ordinare e disporre che l'Amministrazione convenuta provveda immediatamente ad inserire le ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento sulla base del riconoscimento di cui al punto c), come da narrazione e motivi del ricorso;

In via subordinata, fermo restando gli accertamenti di merito e le richieste d'urgenza di cui sopra, ove il Giudice non provveda *inaudita altera parte*, voglia immediatamente fissare l'udienza di comparizione delle parti dando i termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori.

In via istruttoria:

chiede disporsi sommarie informazioni e, ove occorranza, escussioni testimoniali sulle circostanze di fatto di cui ai punti nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 da intendersi qui integralmente ritrascritti e preceduti da vero che nonché prova contraria a quella che verrà eventualmente articolata dalla convenuta.

Si indicano per le sommarie informazioni o a testi:

Il segretario provinciale della Uil Scuola Gerardo Salvo con domicilio in Como via Torriani 27.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MIUR (SEZ.
PROCLAMI)



In considerazione dell'elevato numero dei candidati inseriti nelle GAE della provincia di Como aa.ss. 2014/2017, e visti i precedenti di codesto Tribunale, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa (litisconsorti) dei candidati inseriti nelle graduatorie ad Esaurimento della provincia di Como per gli aa.ss. 2014/2017 Scuola Primaria - di cui ai documenti qui allegati anche in stralcio - mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR (sezione proclami), ai sensi dell'art. 151 cpc, del presente ricorso *ex art.* 669quater cpc, del decreto di fissazione di udienza, del decreto di autorizzazione alla notifica nella suindicata modalità nonché del decreto reso *inaudita altera parte* ove emesso.

Si allega mediante deposito in cancelleria:

- 1) L. 124/99;
- 2) D.M. 13 giugno 2007;
- 3) Bando di aggiornamento graduatorie ad esaurimento 2017/2017;
- 4) Bando aggiornamento graduatorie di istituto 2014/2017;
- 5) Sentenza n. 305/15 Tribunale di Como;
- 6) Sentenza n. 237/15 Tribunale di Como;
- 7) Sentenza n. 177/2016 Tribunale di Como;
- 8) Stralcio GAE ricorrenti;
- 9) Stampa e punteggio graduatoria di istituto Talia;
- 10) Punteggio graduatoria di istituto Talia;
- 11) Certificati di servizio Talia;
- 12) Punteggio graduatoria di istituto Bianco;
- 13) Certificati di servizio Bianco;
- 14) Punteggio graduatoria di istituto Marrazzo;
- 15) Certificati di servizio Marrazzo;
- 16) Graduatoria di istituto Carucci;



- 17) Graduatoria di istituto Fassi;
- 18) Tabelle di valutazione graduatorie ad esaurimento allegato 1 al bando;
- 19) Tabelle di valutazione graduatorie ad esaurimento allegato 2 al bando;
- 20) Tabelle di valutazione graduatorie di istituto;
- 21) Tabelle di valutazione graduatorie di istituto;
- 22) Graduatorie definitive scuola primaria prime due pagine
- 23) Comunicazione Ufficio Scolastico del 06.09.2016.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 115/02, che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Milano/Como, 07.09.2016

Avv. Angelo Latino

Avv. Vincenzo Di Trani

